

- (5) Le reti criminali approfittano dell'assenza di controlli alle frontiere interne dell'Unione per perseguire le loro attività criminali. I pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte costituiscono strumenti preziosi per contrastare tutti i tipi di criminalità transfrontaliera.
- (6) Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter attuare le raccomandazioni sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto nel contesto della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) per affrontare le minacce individuate e prioritarie poste dalle forme gravi di criminalità internazionale e dalla criminalità organizzata. Ad esempio, i pattugliamenti congiunti mirati sono uno strumento flessibile basato su attività di polizia guidate dall'intelligence che può essere avviato dalle competenti autorità di contrasto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i pattugliamenti congiunti mirati unitamente alle azioni operative dei piani d'azione operativi (OAP) dell'EMPACT per affrontare specifiche aree di criminalità prioritarie.
- (7) La limitata disponibilità di funzionari delle autorità di contrasto che gli Stati membri possono inviare all'estero e l'assenza di interventi coordinati basati su un'analisi preliminare congiunta possono rendere inefficaci gli interventi di contrasto in altri Stati membri. Per semplificare la gestione amministrativa e logistica dei pattugliamenti congiunti e di altre operazioni congiunte, è opportuno raccomandare l'istituzione di una piattaforma di sostegno di dimensione paneuropea. Mediante tale piattaforma di sostegno, gli Stati membri potrebbero scambiare informazioni sulle proprie esigenze e agevolare lo svolgimento efficiente ed efficace del pattugliamento congiunto e di altre tali operazioni congiunte al fine di mantenere e rafforzare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, prevenire i reati e contribuire ad affrontare specifiche ondate di criminalità in luoghi chiave e in situazioni e periodi specifici. Se del caso, la piattaforma di sostegno potrebbe beneficiare di finanziamenti dell'Unione, e del sostegno amministrativo e logistico dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) La comunicazione e l'accesso alle informazioni disponibili sono fondamentali per il successo della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di consentire ai funzionari delle autorità di contrasto che operano in un altro Stato membro di accedere in tempo reale alle informazioni contenute nei sistemi di informazione dell'Unione dal portale di ricerca europeo (ESP) e alle loro banche dati nazionali pertinenti tramite soluzioni mobili come dispositivi portatili o computer di servizio installati a bordo di veicoli, conformemente ai diritti di accesso e al diritto dell'Unione e nazionale applicabili. È opportuno raccomandare di limitare le informazioni fornite alle autorità di contrasto di un altro Stato membro a quanto richiesto dai funzionari delle autorità di contrasto per lo svolgimento delle loro funzioni durante la cooperazione transfrontaliera. È inoltre opportuno raccomandare agli Stati membri di dotare i funzionari delle autorità di contrasto che operano in un altro Stato membro di mezzi di comunicazione mobile affidabili, sicuri e in grado di interconnettersi in tempo reale, come strumenti di messaggistica istantanea, che funzionino a livello transfrontaliero, in modo da poter comunicare direttamente con le loro autorità e con le autorità dello Stato membro ospitante. È necessario garantire l'interconnettività di mezzi di comunicazione sicura oltre frontiera che consentano quanto meno l'uso sicuro di mezzi di comunicazione mobile in tempo reale e la geolocalizzazione dei veicoli adibiti ad attività di contrasto utilizzati dai funzionari delle autorità di contrasto, ad esempio mediante tracciamento GPS o droni, durante un'operazione di contrasto transfrontaliera.

È pertanto opportuno raccomandare agli Stati membri di avvalersi, in funzione delle loro esigenze specifiche, delle soluzioni tecniche che saranno messe a punto, ad esempio, da Europol, in particolare dietro consulenza del suo laboratorio per l'innovazione, anche basandosi sui pertinenti lavori e progetti del polo europeo dell'innovazione per la sicurezza interna, da gruppi di esperti ad hoc quali il gruppo ristretto sulle comunicazioni sicure della rete europea dei servizi tecnologici per attività di contrasto (*European Network of Law Enforcement Technology Services — ENLETS*), nonché da progetti come il progetto BroadWay. Gli Stati membri possono inoltre garantire tale interconnettività anche mediante l'interconnessione dei sistemi preesistenti con gli Stati membri confinanti.

- (9) Un'efficace cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto necessita dello sviluppo di una cultura comune in materia di contrasto nell'Unione. Per promuovere le competenze, le conoscenze e la fiducia sono essenziali corsi comuni di formazione iniziale, come quelli predisposte dalla Spagna e dalla Francia a Valdemoro, programmi di scambio tra allievi delle autorità di contrasto sulle questioni riguardanti tale cooperazione e corsi di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

